REGOLAMENTO (CEE) N. 1623/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 1121/89 per quanto concerne il meccanismo dei limiti di intervento nel settore degli ortofrutticoli freschi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 bis e dell'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché in applicazione dell'articolo 16 ter dello stesso regolamento, sono stati istituiti limiti di intervento per i pomodori, i mandarini satsuma, le clementine, i mandarini e le pesche noci, nonché le pesche, i limoni, le arance, le mele ed i cavolfiori;

considerando che alcune misure specifiche per l'applicazione di questi limiti di intervento durante le campagne 1989/1990 e 1990/1991 sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1122/89 [6] e (CEE) n. 1197/90 [7], onde tener conto, da un lato, dell'inizio della seconda fase dell'adesione della Spagna dal 1° gennaio 1990 e, dall'altro, dell'inizio della seconda fase dell'adesione del Portogallo dal 1° gennaio 1991;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1991, data d'inizio della seconda tappa dell'adesione del Portogallo, tale meccanismo dei limiti di intervento si applica nell'intera Comunità; che occorre adeguare a questa nuova situazione, da un lato, il limite di intervento e la quota di superamento stabiliti per i pomodori dall'articolo 16, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e, dall'altro, le quote di superamento stabilite per gli altri prodotti dall'articolo 16 bis dello stesso regolamento, dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [8],

modificato dal regolamento (CEE) n. 1521/89 [9], nonché dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite di intervento per le mele e i cavolfiori [10]; che occorre attenersi, per quanto riguarda il limite di intervento per i pomodori, al livello fissato dal regolamento (CEE) n. 1388/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, che fissa il livello del limite di intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle mele per la campagna 1990/1991 [11] e, per le quote di superamento, ai livelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1197/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 bis, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3 bis. Se, per i pomodori, i quantitativi che in una determinata campagna hanno formato oggetto di misure di intervento, in applicazione degli articoli 15 e 19 bis, superano un quantitativo di 599 300 tonnellate, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto fissati per la campagna di commercializzazione successiva per tale prodotto in conformità dei criteri enunciati ai paragrafi 2 e 3, sono diminuiti dell'1 % per ogni frazione di 30 800 tonnellate eccedente tale quantitativo. L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia dar luogo ad una riduzione di tali prezzi superiore al 20 %.»

2) Il testo dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Se, nel corso di una determinata campagna, le misure di intervento relative ai mandarini satsuma, alle clementine, ai mandarini e alle pesche noci in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis riguardano quantitativi superiori ai limiti stabiliti al paragrafo 2, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto fissati per la successiva campagna di commercializzazione secondo i criteri di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 sono diminuiti dell'1 % per ogni:

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.
(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 76.
(4) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23.
(7) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 57.
(8) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
(9) GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
(10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.
(11) GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 39.

— 3 100 tonnellate di mandarini satsuma,

— 8 100 tonnellate di clementine,

— 3 000 tonnellate di mandarini,

— 3 000 tonnellate di pesche noci,

eccedenti il quantitativo di cui al paragrafo 2.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 è sostituito dal testo seguente:

«1. Se, nel corso di una data campagna di commercializzazione, i quantitativi di pesche, di limoni o di arance conferiti all'intervento superano i limiti definiti all'articolo 1, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto, fissati per i rispettivi prodotti per la campagna di commercializzazione successiva sono ridotti dell'1 % per ciascuna quota di superamento del limite di:

— 23 000 tonnellate per quanto concerne le pesche,

— 11 200 tonnellate per quanto concerne i limoni,

— 37 700 tonnellate per quanto concerne le arance.»

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1121/89 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1 % per ogni quota di superamento di 79 600 tonnellate.»

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1 % per ogni quota di superamento di 18 700 tonnellate.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY